



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta

DECRETO n. 21

Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta

- VISTA** la Legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., sulle disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 novembre 2014 "Attuazione DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali";
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 149 istitutivo di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- VISTO** il D.P.C.M. 23/02/2016 n. 194 relativo all'organizzazione e alla articolazione territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, in particolare, l'art. 4 commi 1 e 2, secondo cui gli Ispettorati Territoriali del Lavoro esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.P.C.M. 14/02/2014, n. 121 e dell'art. 16 del D.M. 04/11/2014;
- VISTO** il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ispettorato Nazionale del lavoro;
- VISTI** il D.D. 69 del 16 marzo 2022 ed il successivo D.D. n. 215 del 26 settembre 2022 con i quali è stato conferito al Dott. Andrea Sammuri l'incarico di Direttore *ad interim* dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta fino al 31 dicembre 2022;
- VISTO** l'art. 25 del D.P.R. del 30 settembre 1963 n. 1409, che norma l'ordinamento degli Archivi di Stato;
- VISTO** l'art. 3 del D.P.R. del 30 dicembre 1975 n. 854, in ordine alle attribuzioni del Ministero dell'Interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità;
- VISTA** la Legge del 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- VISTO** il D.P.R. dell'8 gennaio 2001 n. 37, recante il regolamento di Semplificazione dei procedimenti di costituzione delle Commissioni di Sorveglianza sugli Archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale degli Affari Generali Risorse Umane e Attività Ispettiva – Divisione III n. 86 del 19 novembre 2001, concernente il “Regolamento di semplificazione per lo scarto dei documenti degli uffici”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione generale delle Risorse Umane e Affari Generali – Divisione X n. 35 del 15 dicembre 2008 riguardante “Attività della Commissione di sorveglianza sugli archivi – rideterminazione dei tempi di conservazione di talune procedure ricomprese nei massimari di scarto (ex Ispettorato del Lavoro e ex UPLMO);
- VISTA** la Circolare n. 40/2009 del M.L.P.S., avente ad oggetto la rideterminazione dei tempi di conservazione delle procedure ricomprese nei massimari di scarto;
- VISTA** la Legge del 23 dicembre 2009 n. 191 e in particolare l'art. 2 comma 222-ter, secondo il quale le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio;
- VISTO** il D.P.C.M. del 29 agosto 2014 n. 171 e in particolare l'art. 36, secondo il quale l'autorizzazione allo scarto dei documenti prodotti spetta alla Soprintendenza competente per territorio, che svolge attività di tutela e vigilanza sui beni archivistici presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati;
- VISTO** il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n. 169 e in particolare l'art. 1., secondo il quale l'approvazione dei piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione spetta alla Direzione Generale Archivi;
- VISTO** la nota del 12 luglio 2022 prot. n. 4511 della Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria Logistica – Ufficio I, secondo la quale, al fine di garantire l'uniformità dello svolgimento delle attività sull'intero territorio nazionale, per procedere allo scarto dei documenti non è necessario costituire le Commissioni di Sorveglianza, ma devono essere costituiti Gruppi di lavoro interni composti dal Dirigente e da due funzionari di ciascun Ufficio esperti in materia, i quali saranno nominati a cura di ciascuna sede territoriale;

D E C R E T A

Art. 1

È costituito, a decorrere dalla data del presente Decreto, il Gruppo di Lavoro interno per la Sorveglianza sugli Archivi e per lo scarto dei documenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta che vede quale componenti:

- Il Dott. Andrea SAMMURI, in qualità di presidente
- Il Sig. Roberto DE BIAGI, in qualità di componente
- La Sig.ra Roberta VIERIN, in qualità di componente

Art. 2

Ai componenti del suddetto gruppo di lavoro non sarà corrisposto alcun compenso, così come previsto dall'art. 1- comma 2 del Decreto Interministeriale del 23/12/2002 emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, della legge n. 448/2001, in tema di riordino degli organi collegiali.

Il presente Decreto entra in vigore in data odierna e sarà pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito ufficiale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Aosta, lì 15 ottobre 2022

I

Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale ad interim

(Dott. Andrea SAMMURI)